



# COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Provincia di Ascoli Piceno

Piazza Aldo Moro n. 4 – CAP 63093 – Pec: [comune.roccafluvione@emarche.it](mailto:comune.roccafluvione@emarche.it)

PROT. 10194

ORD. 102/2019

## IL SINDACO

- Visto il Regolamento di vigilanza delle carni approvato con R. D. n°3298 del 20 Dicembre 1928 e successive modificazioni ;
- Visto il regolamento 1375/ 2015 CE ;
- Vista la Legge 833 del 23 dicembre 1978 ;
- Vista la Legge Regionale n. 41 del 12 dicembre 1981;
- Visto il D.L.vo 01-09-1998, n° 333 per le parti non abrogate ;
- Visto il Reg. 1099/2009 CE ;
- Visto la nota del Servizio I.A.O.A. del Dipartimento di Prevenzione della ASUR MARCHE Area Vasta 5 Ascoli Piceno 0086118 del 21.11.2019 Ns.prot.0010132 del 21.11.2019, con la quale si dà la disponibilità ad effettuare i controlli sanitari in orari e luoghi prestabiliti;

**Vista** la richiesta prot.10191 del 25.11.2019 della Sig. Nobili Elena, la quale chiedeva una deroga alle tempistiche sulla macellazione dei suini (che verranno stabilite con ordinanza successiva, in base alla Nota Asur 0086118 del 21.11.2019 Ns.prot.0010132 del 21.11.2019)

**Visto** il certificato medico veterinario del Dott. Capriotti Carlo, il quale attestava che era necessaria la macellazione del 23.11.2019 (Ns.prot. 10191 del 25.11.2019)

Ritenuto necessario consentire la macellazione di n.1 suino a domicilio per uso privato:

## ORDINA

**la macellazione di n.1 suino di proprietà della Sig. Nobili Elena in deroga al normale regime di macellazione per uso privato presso il proprio nel rispetto delle seguenti disposizioni:**

1. La macellazione dovrà essere effettuata senza arrecare disturbo alle abitazioni vicine, nel rispetto delle basilari norme igieniche;
2. E' fatto obbligo al personale addetto alla macellazione dei suini, di procedere, prima del dissanguamento, allo stordimento degli animali in conformità alla normativa vigente, nel rispetto del benessere animale e delle corrette prassi igieniche;

3. Possono essere macellati solamente animali in buono stato di salute. Il riscontro di qualunque anomalia evidente, prima, durante e dopo la macellazione, riscontrabile sul suino, sulle carni o sulle frattaglie, va segnalata al servizio veterinario competente per territorio;
4. In caso di riscontro nei visceri di lesioni riferibili a patologie proprie della specie, gli stessi devono essere smaltiti a norma di legge ;
5. Il trasporto dei visceri da sottoporre a visita sanitaria deve essere effettuato utilizzando contenitori rigidi a tenuta ;
6. Il consumo delle carni potrà avvenire soltanto dopo l'effettuazione della visita sanitaria con esito favorevole dei seguenti visceri: Lingua, Tonsille, Esofago, Trachea, Cuore, Polmoni, Diaframma, Fegato, Milza e Reni ed effettuazione dell'esame Trichinoscopico, entrambi con esito favorevole;
7. Effettuare:  
prima della macellazione, il versamento di **Euro 8.49** per ogni suino macellato mediante **CCP n°10778637 o CCP n° 33133166** specificando nella causale "**Macellazione suini a domicilio**" oppure **Cod. 628**, intestato a: **ASUR MARCHE Area Vasta n. 5 Servizio Tesoreria Diritti Veterinari ;**
8. Conservare la ricevuta e l'attestazione di pagamento della tariffa, a dimostrazione della regolarità della macellazione stessa;
9. Consegnare la ricevuta al Medico Veterinario al momento della visita e conservare l'attestazione di avvenuta prestazione per eventuali controlli ;
10. Per le infrazioni di cui al Reg. 1099/2009 CE è prevista salvo che il fatto costituisca reato una sanzione amministrativa da Euro 1.000 a Euro 3.000 conciliabili in via amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o contestazione ;
11. Per le altre infrazioni verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente .

Roccafluvione, 25/11/2019

